

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

relativo al risanamento della produzione comunitaria di mandarini

(90/C 49/48)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il mercato comunitario dei mandarini è caratterizzato da un'offerta inadeguata rispetto alla domanda; che questa situazione è imputabile alla costante flessione della domanda di tale prodotto da parte dei consumatori;

considerando che le misure di stabilizzazione del mercato non sono in grado, da sole, a porre rimedio a tali difficoltà; che è opportuno intervenire anche sul potenziale produttivo per un periodo di tre campagne, onde tener conto della perdita di interesse dei consumatori per questo prodotto;

considerando che, per favorire un'azione nella direzione sopra esposta, occorre incoraggiare i produttori a rinunciare alla produzione di mandarini; che a tal fine è opportuno prevedere la concessione di un premio unico ai produttori che si impegnino ad estirpare l'intero loro mandarinetto e a non procedere al reimpianto di mandarini;

considerando che l'importo del premio deve essere stabilito tenendo conto del costo dell'operazione di estirpazione e della perdita di reddito;

considerando che il premio di estirpazione mira al conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 39 del trattato; che è opportuno prevedere che tale misura sia interamente finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTÉ REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel corso delle campagne dal 1990/1991 al 1992/1993 i produttori comunitari di mandarini beneficiano, a loro richiesta e alle condizioni definite in appresso, di un premio unico per l'estirpazione dei mandarini.

Articolo 2

La concessione del premio è subordinata all'impegno scritto del beneficiario di:

- a) estirpare o far estirpare tutti i mandarini della sua azienda in una volta entro il 31 marzo di un dato anno;
- b) rinunciare all'impianto di mandarini.

Articolo 3

L'importo del premio è fissato tenendo conto in particolare delle spese di estirpazione e della perdita di reddito a carico dei produttori che hanno effettuato le operazioni di estirpazione.

Articolo 4

Gli Stati membri procedono al controllo del rispetto degli impegni di cui all'articolo 2 da parte del beneficiario. Essi adottano le misure complementari necessarie per garantire, in particolare, il rispetto delle disposizioni che disciplinano il premio e informano la Commissione delle misure adottate.

Articolo 5

Le misure previste dal presente regolamento sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio ⁽¹⁾. Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Articolo 6

L'importo del premio e le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .
